# REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI CONFINDUSTRIA BELLUNO DOLOMITI

Approvato dal Consiglio Generale il 17 dicembre 2020

(dopo la numerazione, tra parentesi i riferimenti agli articoli dello Statuto e la loro rubricazione)

I.

(Art. 1 – Logo, segni distintivi e riferimenti dell'Associazione)

- 1. Fra i diritti spettanti ai Soci vi è quello di poter fare riferimento alla condizione di impresa associata, citando il nome e utilizzando i segni distintivi dell'Associazione. Il logo e i segni distintivi dell'Associazione, che comprendono l'emblema ufficiale di Confindustria, vanno richiesti agli uffici, che li rilasceranno nei formati ufficiali; l'associato si impegnerà al rispetto di tali "logo-tipi".
- 2. In ogni caso, anche con riferimento alle norme di sistema in particolare all'articolo 2, lettera j) del Regolamento "Principi regolamentari di attuazione" di Confindustria -, va tenuto presente che l'uso a fini commerciali e di business, sia direttamente che indirettamente, è assolutamente vietato.

II.

(Art. 4 – Associati)

- 1. Requisito affinché una impresa sia qualificata Socio effettivo o Socio ordinario di territorio è la produzione di beni (manifattura).
- 2. Le imprese produttrici di soli servizi, associande e/o associate, ai fini dell'attribuzione dello status di Socio effettivo o Socio ordinario di territorio devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
  - dimensione occupazionale: almeno 3 dipendenti stabilmente occupati, o struttura lavorativa costituita da rapporti di lavoro iscritti al Libro Unico del Lavoro che, calcolati sul medio anno dell'anno solare precedente, conti almeno 3 figure;
  - fatturato annuo minimo di 300.000 euro.
- 3. L'impresa o il soggetto che non possiede almeno uno dei predetti requisiti, riceve lo status di Socio aggregato.
- 4. Le start-up innovative, così come definite dal D.L. n.179 del 18 ottobre 2012 e iscritte all'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, possono instaurare un rapporto associativo della durata di 2 anni, con inquadramento iniziale valutato di caso in caso in relazione alle caratteristiche dell'impresa.
- 5. I requisiti accertati per l'ammissione all'Associazione e per l'attribuzione dello status di Socio effettivo, di Socio ordinario di territorio o di Socio aggregato, per l'inquadramento nelle Sezioni e per l'attribuzione dei conseguenti diritti, devono permanere nel corso del rapporto associativo.
- 6. L'associato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni modifica dei requisiti che porti all'attribuzione di una diversa categoria di Socio o che comporti la variazione della Sezione di riferimento.

- 7. Di norma, il momento al quale riferirsi per considerare status e inquadramento dell'impresa associata anche alla luce dei requisiti posti dal presente regolamento, è la situazione rilevabile dai dati definitivamente accertati disponibili al 31 dicembre di ogni anno, con validità per tutto l'anno solare successivo. L'accertamento spetta alla Direzione e la declaratoria dello status del Socio spetta al Consiglio di Presidenza, in base anche ad una valutazione nel merito della singola posizione.
- 8. L'adesione decorre formalmente dalla data di delibera di approvazione del Consiglio di Presidenza.
- 9. La decisione positiva o negativa assunta dal Consiglio di Presidenza in merito alla domanda di adesione viene comunicata a mezzo posta elettronica all'interessato; se positiva, viene comunicata anche a tutti i Soci.
- 10. In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza è ammesso reclamo entro 10 giorni da parte dell'impresa richiedente al Consiglio Generale, che decide in modo inappellabile nel caso di accoglimento della domanda. Contro la delibera negativa del Consiglio Generale è ammesso il ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni. La decisione dei Probiviri deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.
- 11. Contro la delibera di ammissione i Soci possono presentare ricorso al Collegio speciale dei Probiviri, con indicazione dei motivi procedurali e/o delle ragioni di merito, nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di cui al primo paragrafo. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.
- 12. L'inquadramento dell'impresa nella corrispondente Sezione avviene di norma sulla base dell'attività prevalente indicata nel Registro Imprese e determinata in rapporto al codice ATECO. Nel caso in cui l'impresa comunichi o l'Associazione rilevi una sostanziale modifica dell'attività prevalente che comporti una variazione di categoria merceologica, il Consiglio di Presidenza, sentite le Sezioni interessate, provvede all'inquadramento dell'impresa in diversa Sezione.
- 13. L'impresa che ha presentato domanda di ammissione può essere ammessa provvisoriamente ad utilizzare i servizi associativi, in attesa della delibera di accoglimento, con esclusione del diritto di voto e del diritto di elettorato attivo e passivo. In caso di diniego dell'iscrizione, i servizi eventualmente attivati vengono immediatamente a cessare.
- 14. Con delibera del Consiglio Generale potranno essere previste particolari modalità di associazione e di contribuzione per particolari categorie di nuovi Soci, ai quali verrà comunque attribuito il diritto di voto nella misura minima.
- 15. Ai fini dell'applicazione della normativa statutaria e regolamentare, per "completo inquadramento" di un'impresa associata si intende la sua contemporanea iscrizione all'associazione territoriale ed alla categoriale.

III.

(Art. 5 – Diritti e obblighi degli Associati, sanzioni)

1. Sulla base della natura, dei caratteri e delle finalità dell'Associazione (articoli 1 e 3 dello Statuto) e delle caratteristiche degli associati (articolo 4) la partecipazione del socio alla vita associativa si esplica attraverso imprenditori o "rappresentanti che abbiano una responsabilità aziendale di grado rilevante", anche in forza di idonea formale delega di rappresentanza permanente, valida fino a revoca; pertanto è da escludere che il socio possa essere rappresentato nelle assemblee sezionali o associative, o in altri ambiti, da figure diverse. In particolare, mentre la rappresentanza rimane valida nel caso

dell'imprenditore nominato liquidatore della propria impresa, non possono rappresentare l'impresa associata che si trovi in liquidazione o in procedura concorsuale o fallimentare, in amministrazione controllata o straordinaria, le figure dei liquidatori professionisti, curatori, commissari, fatte salve le figure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 270/99, al D.L. 347/2003 e al D.L. 134/2008, e altre figure analoghe.

- 2. Le sanzioni previste a carico dei Soci e dei loro rappresentanti in Associazione sono:
  - a) Censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti evidentemente contrari o non conformi ai principi organizzativi di riferimento generale.
  - b) Sospensione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata anche in caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni.
  - c) Decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare la perdita del requisito del completo inquadramento, ove necessario, e la non copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante come definita dalle norme statutarie e confederali.
  - d) Espulsione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio di Presidenza con il voto di almeno due terzi dei suoi componenti, in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata anche in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati da una delibera del Consiglio di Presidenza - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari.
  - e) Radiazione dall'Associazione del rappresentante dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'impresa che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.
- 3. Le sanzioni scritte devono essere comunicate ai soggetti interessati con lettera raccomandata o posta elettronica certificata aziendale o personale. Contro le sanzioni di cui alle lettere a), b), d), e) del comma precedente è possibile appellarsi tramite ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri; le pronunce sanzionatorie comminate dal Collegio speciale dei Probiviri sono appellabili tramite ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea, i quali fungono da Collegio di riesame. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera.
- 4. La "Procedura Amministrazione Contributi" che disciplina la gestione del rapporto associativo in merito alla riscossione dei contributi e dei relativi provvedimenti viene stabilita con delibera del Consiglio di Presidenza.

## (Art. 6 – Durata e cessazione del rapporto associativo)

- 1. Ai fini dell'applicazione della previsione del primo comma dell'articolo 6 dello Statuto, per gli associati dei quali non possa essere accertata la data di adesione all'Associazione, essa sempre che non vi sia stata soluzione di continuità nel rapporto associativo si riporta convenzionalmente al primo giorno dell'anno solare entro cui cade l'iscrizione.
- 2. Il cambio di denominazione, ragione sociale o forma giuridica non estinguono il rapporto associativo.
- 3. La cessazione del rapporto associativo può avvenire per le seguenti cause:
  - a) Dimissioni volontarie del Socio, da rassegnare per iscritto con lettera raccomandata o posta elettronica certificata con il preavviso indicato nello Statuto; nel periodo del preavviso si mantengono i contenuti e le ordinarie modalità del rapporto associativo, compreso l'obbligo contributivo. Le cariche associative e gli incarichi di rappresentanza vengono a cessare al momento del ricevimento della comunicazione delle dimissioni.
  - b) Recesso del Socio:
  - per voto contrario a modifiche statutarie, da comunicarsi mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, entro 10 giorni dall'espressione del voto contrario (assembleare o per referendum), con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, con obbligo di pagare i contributi fino alla fine dell'anno solare in corso; le cariche associative e gli incarichi di rappresentanza vengono a cessare al momento del ricevimento della comunicazione del recesso;
  - in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.
  - c) Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato: il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa. Per le altre procedure concorsuali compreso il concordato con continuità aziendale il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con o senza effetto sugli obblighi contributivi, anche in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.
  - d) Perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, con cessazione immediata di tutti i diritti e i doveri, ma permanenza dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto associativo.
  - e) Cessazione dell'attività aziendale, con cessazione immediata di tutti i diritti e i doveri, compreso l'obbligo contributivo.

V.

# (Art. 8 – Assemblea)

- 1. In Assemblea, in base ai versamenti contributivi effettuati con le modalità ed entro i termini previsti, ciascun Socio effettivo e ciascun Socio ordinario del territorio hanno diritto a:
  - 20 voti fino a 1.500 euro;

- 30 voti da 1.501 a 3.000 euro;
- 45 voti da 3.001 a 5.000 euro;
- 65 voti da 5.001 a 10.000 euro;
- 90 voti da 10.001 a 20.000 euro;
- 130 voti da 20.001 a 35.000 euro;
- 190 voti da 35.001 a 50.000 euro;
- 300 voti oltre 50.000 euro.
- 2. La convocazione dell'Assemblea dei Soci avviene con comunicazione del Presidente, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della riunione e ordine del giorno; la documentazione di riferimento va trasmessa, anche differita, entro i 3 giorni precedenti.
- 3. Preavviso di 15 giorni, ridotti a 7 in caso di urgenza; riduzione non ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.
- 4. Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente, con specifica indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, con delibera del Consiglio Generale oppure su richiesta scritta da parte di tanti Soci che rappresentino almeno il 20% dei voti totali spettanti agli associati.
- 5. Autoconvocazione su iniziativa sottoscritta da almeno il 20% dei voti assembleari totali, solamente in caso di inerzia del Presidente protratta oltre 10 giorni dalla richiesta.
- 6. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun rappresentante o delegato in Assemblea.
- 7. Integrazione dell'ordine del giorno:
  - di iniziativa del Presidente fino a 48 ore prima della riunione, con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;
  - in apertura dei lavori: ammessa se richiesta dal 50% dei voti presenti che rappresentino almeno il 20% di quelli totali spettanti agli associati, con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.
- 8. Possibilità di modifica dell'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno: proposta dal Presidente senza voto di approvazione, fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti presenti.
- Ammesso lo svolgimento simultaneo dell'Assemblea in più sedi attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza; in tal caso la Segreteria e la Presidenza dell'Assemblea sono collocate presso la sede legale con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate.
- 10. Le operazioni di voto e i relativi scrutini vengono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nella sede legale.
- 11. Quorum costitutivo dell'Assemblea: almeno il 20% dei voti spettanti agli associati; nessun quorum trascorsa un'ora ovvero nel caso di una successiva specifica riconvocazione, con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili.
- 12. Nel calcolo percentuale del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.

- 13. Quorum deliberativo generale in Assemblea: maggioranza semplice, senza tenere conto di astenuti e schede bianche, mentre le schede nulle rilevano sempre per calcolo quorum. Si considerano astenuti coloro che non ritirano la scheda, quelli che non la immettono nell'urna e quelli che si esprimono deponendo scheda bianca.
- 14. Modalità di votazione in Assemblea: lo scrutinio segreto è inderogabile per le votazioni concernenti persone; 1/4 dei voti presenti in sessione può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento; al fine di garantire la segretezza del voto è opportuno il frazionamento dei voti spettanti a ciascun socio. Il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione, purché siano già stati nominati gli scrutatori. Qualora sia necessario ripetere le votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del Consiglio Generale.
- 15. Le votazioni a scrutinio palese si svolgono per alzata di mano, con chiamata in sequenza di contrari, astenuti, favorevoli; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Per approvazione di modifiche statutarie o regolamentari e scioglimento: appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti.
- 16. La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, interviene il Vice Presidente Vicario o quello più anziano di età.
- 17. Le funzioni di segretario sono attribuite al Direttore o ad altra risorsa individuata dal Presidente all'interno della struttura associativa.
- 18. Verbalizzazione necessaria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti.
- 19. Approvazione dei verbali: con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio a tutti i Soci; possibilità, entro 10 giorni, per chi era presente di richiedere prima dell'approvazione rettifiche con riguardo ai propri interventi.
- 20. Consultazione dei verbali: ammessa solo per i Soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale.

VI.

(Art. 10 – Consiglio Generale)

- 1. Ai fini della composizione del Consiglio Generale, così come prevista dall'art. 10 dello Statuto, il numero dei rappresentanti aggiuntivi eleggibili dalle Sezioni, di cui all'art. 10, comma 1, lettera c-3), è determinato in base all'effettivo apporto contributivo delle Sezioni al bilancio dell'Associazione.
- 2. Ciascuna Sezione ha diritto ad un numero di rappresentanti dipendente dalla quota contributiva sul totale, secondo i seguenti parametri:
  - dal 3% al 6% del contributo globale: 1 rappresentante;
  - dal 6,01% al 12%: 2 rappresentanti;
  - dal 12,01% al 20%: 3 rappresentanti;
  - dal 20,01% al 30%: 4 rappresentanti;

- oltre il 30% del contributo globale: 5 rappresentanti.
- 3. Tali rappresentanti sono eletti e durano in carica per un quadriennio, e possono essere rieletti con il limite personale di tre mandati consecutivi.
- 4. Ai fini della determinazione del numero dei predetti rappresentanti delle Sezioni, vanno considerati i dati contributivi definiti e accertati al 31 dicembre dell'anno precedente, con validità per tutto l'anno solare in corso; qualora i predetti dati non fossero disponibili, si considerano i dati definitivi più recenti; i predetti dati contributivi ed i conseguenti seggi di spettanza vengono comunicati dalla direzione ai Presidenti delle Sezioni interessate.
- 5. Convocazione con comunicazione del Presidente, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno; trasmissione della relativa documentazione, anche differita, entro le 24 ore antecedenti.
- 6. Preavviso di 7 giorni, ridotti a 5 in caso di urgenza.
- 7. Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente su richiesta di 1/3 dei componenti; possibile richiesta anche da parte dei Revisori Contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad essi affidate.
- 8. Autoconvocazione su richiesta di 1/3 dei componenti in caso di inerzia del Presidente protratta oltre 10 giorni dalla richiesta.
- 9. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la comunicazione deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno e deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun richiedente.
- 10. Integrazione dell'ordine del giorno:
  - di iniziativa del Presidente: fino a 24 ore prima della riunione, con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali o nomine;
  - in apertura dei lavori: ammessa se richiesta da almeno il 50% dei componenti dell'organo, con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali o nomine.
- 11. Possibilità di modifica dell'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno: proposta dal Presidente senza voto di approvazione, fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei componenti presenti.
- 12. La presidenza del Consiglio Generale spetta al Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente Vicario o a quello più anziano di età.
- 13. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
- 14. La partecipazione al Consiglio Generale non è delegabile.
- 15. Ogni componente ha diritto ad un solo voto in caso di partecipazione a più titoli.
- 16. Quorum costitutivo: 1/3 dei componenti.
- 17. Nel calcolo percentuale del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.
- 18. Quorum deliberativo: maggioranza semplice senza tenere conto di astenuti e schede bianche; le schede nulle rilevano sempre per calcolo quorum.

- 19. La modalità di votazione a scrutinio segreto è inderogabile per le votazioni concernenti persone.
- 20. Le votazioni a scrutinio palese si svolgono per alzata di mano, con chiamata in sequenza di contrari, astenuti, favorevoli; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
- 21. Le funzioni di segretario sono attribuite al Direttore o altra risorsa individuata dal Presidente all'interno della struttura associativa; a sua cura la comunicazione ai componenti delle variazioni nella composizione dell'organo.
- 22. Verbalizzazione necessaria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti.
- 23. I verbali vengono inviati ai componenti in carica, ed approvati in apertura della seduta successiva. I componenti che erano presenti alla riunione possono chiedere rettifiche relativamente ai propri interventi.
- 24. I verbali possono essere consultati dai componenti in carica, anche con riferimento a riunioni precedenti.

VII.

# (Art. 12 - Consiglio di Presidenza)

- In caso di concorso al Consiglio di Presidenza dell'Associazione non possono essere immessi in lista
  coloro che risultino privi di completo inquadramento e della copertura di una posizione di
  responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel Regolamento di attuazione dello
  statuto confederale. Il requisito del completo inquadramento deve sussistere: per il Presidente al
  momento della proposta di candidatura al Consiglio Generale e per i Vice Presidenti al momento
  dell'elezione.
- 2. Convocazione mediante comunicazione del Presidente, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno; trasmissione della relativa documentazione, anche differita, entro le 24 ore antecedenti la riunione.
- 3. Preavviso: 5 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza. Possibile la riunione convocata d'urgenza anche con minor anticipazione, qualora tutti i componenti siano d'accordo. Ammessa anche la modalità "totalitaria", vale a dire che il Consiglio di Presidenza risulta validamente costituito quando siano intervenuti, in mancanza di convocazione, tutti i suoi componenti.
- 4. Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, con necessaria indicazione dell'ordine del giorno.
- 5. Autoconvocazione su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, con necessaria indicazione dell'ordine del giorno, in caso di inerzia del Presidente protratta oltre 10 giorni dalla richiesta.
- 6. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun richiedente.
- 7. Integrazione dell'ordine del giorno:
  - di iniziativa del Presidente: fino a 24 ore prima della riunione, con esclusione, in ogni caso, di adempimenti legati a nomine e designazioni.

- in apertura dei lavori: ammessa se richiesta da almeno la metà dei componenti dell'organo, sempre con esclusione di adempimenti legati a nomine e designazioni.
- 8. Possibilità di modifica dell'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno: proposta dal Presidente senza voto di approvazione, fatta salva richiesta contraria di almeno la metà dei componenti presenti.
- 9. Possibilità di tenere le riunioni anche in audio o videoconferenza.
- 10. Quorum costitutivo: maggioranza dei componenti. Per gli adempimenti legati a nomine e designazioni è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.
- 11. Quorum deliberativo: maggioranza semplice tenuto conto di astenuti, schede bianche e nulle; concorrono ai quorum i componenti collegati in audio e videoconferenza.
- 12. I componenti collegati in audio e videoconferenza partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese.
- 13. La partecipazione al Consiglio di Presidenza non è delegabile.
- 14. Non sono ammessi inviti permanenti esclusi quelli di diritto.
- 15. Le funzioni di segretario sono attribuite al Direttore o ad altra risorsa individuata dal Presidente all'interno della struttura associativa.
- 16. Verbalizzazione necessaria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa e assenso dei partecipanti.
- 17. Lettura e approvazione dei verbali in apertura della seduta successiva. I componenti che erano presenti alla riunione possono chiedere rettifiche relativamente ai propri interventi.
- 18. Consultazione dei verbali: possibile per tutti i componenti in carica anche con riferimento a riunioni precedenti e in caso di assenza alla riunione.

VIII.

(Art. 17 - Designazione ed elezione del Presidente e dei Vice Presidenti)

- 1. Ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione, con un sorteggiato di riserva preventivamente estratto.
- 2. La Commissione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica, predisporre un calendario comunicato a tutti gli Associati con congruo preavviso e con l'indicazione di almeno 5 date d'incontro presso la sede dell'Associazione per le audizioni personali dei Soci; sono ammesse modalità alternative, purché siano garantite riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse e siano comunicate a tutti i Soci.
- 3. La Commissione deve richiedere al Collegio speciale dei Probiviri il parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati, prima di inserirli nella relazione conclusiva.
- 4. Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione dà lettura della relazione dinanzi al Consiglio Generale.
- 5. Il candidato/candidati ha/hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del Consiglio Generale.

- 6. In caso di due o più candidati, predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.
- 7. Scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.
- 8. Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti alla riunione del Consiglio Generale, senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano invece le schede nulle.
- 9. Nel caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:
  - a) in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta;
  - b) in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum;
  - c) in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum;
  - d) in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Proposte respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.
- 10. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione.
- 11. Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta "a pacchetto" (Presidente designato, Vice Presidenti e programma) deliberata dal Consiglio Generale.
- 12. In caso di voto negativo dell'Assemblea: ripetizione delle consultazioni, con un secondo mandato alla Commissione di designazione in carica; insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di 2 esiti negativi consecutivi in Consiglio Generale.
- 13. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea, la proposta della Commissione di designazione approvata dal Consiglio Generale non si intende respinta; è necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo 2 ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.
- 14. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.
- 15. Nel caso eccezionale, previsto dal comma 10 dell'art. 17 dello Statuto, in cui la Commissione di designazione abbia accertato l'assenza di candidati alla Presidenza, la proposta di conferma del Presidente uscente deve essere approvata dal Consiglio Generale a scrutinio segreto con un quorum costitutivo di 3/4 dei componenti e il voto favorevole di almeno l'80% dei votanti.
- 16. Per rimanere in carica il Presidente uscente deve conseguire il voto favorevole di almeno il 75% dei votanti presenti in Assemblea.

## (Art. 18 – Probiviri)

- 1. Per i Probiviri non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.
- 2. Le candidature al ruolo di Proboviro provengono dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Importante far ricadere la scelta su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza associativa.
- 3. Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
- 4. Il ricorso deve contenere, pena l'irricevibilità: sintesi dei motivi; richieste di intervento; indicazione del Proboviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.
- 5. Il ricorrente deve versare, pena l'irricevibilità del ricorso, un deposito cauzionale mediante bonifico bancario su conto corrente indicato dall'Associazione. L'importo del deposito cauzionale è pari al 50% del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.
- 6. Solamente nel caso di accoglimento del ricorso, la somma depositata viene restituita al ricorrente entro 30 giorni dalla fine della procedura.
- 7. La segreteria dei Probiviri notifica il ricorso alla controparte del ricorrente, con richiesta di nomina del Proboviro di fiducia entro i 10 giorni successivi; l'omessa nomina o l'immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
- 8. I due Probiviri nominati dalle parti individuano il Presidente del Collegio arbitrale; in caso di dissenso, la nomina viene richiesta al Presidente del Tribunale di Belluno che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
- 9. Formale costituzione del Collegio arbitrale non oltre i 10 giorni successivi, con apertura della fase istruttoria.
- 10. Possibilità di rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile.
- 11. Il Collegio decide discrezionalmente la procedura e i mezzi istruttori; può disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.
- 12. La ricusazione dei Probiviri è consentita nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale. La presentazione di un'istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
- 13. Il Collegio può richiedere ai Probiviri confederali elementi di orientamento per la composizione della controversia e l'emissione della pronuncia.

- 14. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità con lodo irrituale pronunciato a maggioranza, da emettersi entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni. Facoltà per il Proboviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.
- 15. Trascorso il termine massimo per la decisione, caducazione degli atti compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.
- 16. Il lodo è comunicato alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.
- 17. Possibilità di appello del lodo al collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.
- 18. In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.
- 19. Le controversie demandate al Collegio arbitrale vengono comunicate ai Probiviri confederali.
- 20. Il Collegio speciale, in merito alle prerogative di cui all'art. 18, comma 4 dello Statuto, interviene su impulso degli organi direttivi, oppure agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia degli organi associativi o sezionali; può chiedere l'intervento del Collegio speciale dei Probiviri confederali per evidenziare la necessità di commissariamento.
- 21. Il Collegio speciale rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche associative; il parere sui candidati alla carica di Presidente dell'Associazione è vincolante per la Commissione di designazione.
- 22. Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
- 23. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.
- 24. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore o ad altra risorsa della struttura appositamente delegata. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.

X.

(Art. 19 – Revisori contabili)

- 1. Per i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.
- 2. Le candidature al ruolo di Revisore contabile provengono dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Importante far ricadere la scelta su persone che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.

(Art. 21 – Sezioni)

- 1. L'Assemblea della Sezione è costituita da tutti i Soci in essa inquadrati. Per la relativa convocazione, costituzione, deliberazione e verbalizzazione, ove non diversamente disposto dal Regolamento della Sezione, si applica la disciplina valida per l'Assemblea dell'Associazione.
- 2. Nell'Assemblea della Sezione, i Soci aggregati, in regola con i versamenti contributivi, hanno diritto comunque e solo alla misura minima di voto, pari a 20.
- 3. Consiglio della Sezione: per la relativa convocazione, costituzione, deliberazione e verbalizzazione, ove non diversamente disposto dal Regolamento della Sezione, si applica la disciplina valida per il Consiglio di Presidenza dell'Associazione.
- 4. Il Regolamento della Sezione, rispettoso delle norme statutarie e dei principi del sistema associativo, viene approvato dall'Assemblea della Sezione e acquisisce efficacia dopo la ratifica da parte del Consiglio Generale dell'Associazione.
- 5. Ciascuna Sezione può suddividersi in gruppi per specifici rami di attività.
- 6. Nel caso in cui operino associazioni nazionali di categoria, la corrispondente Sezione dell'Associazione può agire quale organo periferico delle stesse organizzazioni nazionali, previa adesione formalmente conferita con decisione degli organi al Consiglio Generale dell'Associazione, anche per le valutazioni in ordine alla necessità od opportunità di un accordo al livello di associazione territoriale.
- 7. Nell'ambito della Sezione può essere costituito un distinto gruppo di piccole imprese, aventi le caratteristiche determinate dal Regolamento della Piccola Industria dell'Associazione.
- 8. Ogni Sezione ha diritto ad un rappresentante nel Comitato Piccola Industria nel caso che nella stessa siano inquadrate fino a venti "piccole imprese", come definite nello Statuto, due rappresentanti se in numero superiore. Per la relativa elezione, in Assemblea sono ammessi al voto e possono essere eletti solo i rappresentanti di "piccole imprese".
- 9. L'attività di segreteria delle Sezioni è curata da personale dell'Associazione.

XII.

(Art. 27 – Cariche associative)

- Nello stesso organo non possono trovarsi più rappresentanti della stessa impresa associata, salve possibili deroghe che, per quanto riguarda gli organi dell'Associazione, dovranno essere deliberate dal Consiglio Generale; per gli organi sezionali, la delibera avverrà secondo disciplina stabilita nel regolamento di Sezione.
- 2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'Associazione e dell'organizzazione confederale, nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere e dalle previsioni confederali.
- 3. Durata e rotazione dei mandati:

- Presidente: massimo 4 anni senza possibilità di ulteriori rielezioni, salvo l'ipotesi eccezionale prevista dal comma 10 dell'art. 17 dello Statuto;
- Vice Presidenti: 4 anni, ammesso l'esercizio di due mandati consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato.
- organi direttivi: 4 anni, ammesso l'esercizio di tre mandati consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato.
- Organi delle Sezioni merceologiche: Presidenti ed eventuali Vice Presidenti 4 anni, ammesso l'esercizio di tre mandati consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato; nessuna rotazione obbligatoria per gli altri componenti il Consiglio della Sezione. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
- Organi di controllo: 4 anni, non è previsto obbligo di rotazione.
- 4. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato; altrettanto vale per i periodi di vacatio.
- 5. Decadenza automatica dalla carica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 5 assenze consecutive o per mancata partecipazione ad almeno la metà delle riunioni indette nell'anno solare, Non sono ammesse giustificazioni, neanche se comunicate prima dell'inizio della riunione.
- 6. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un intero mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno due interi mandati successivi.
- 7. Decadenza per mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del completo inquadramento: in assenza di dimissioni volontarie, decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'organo di appartenenza. Costituisce causa di decadenza l'oggettivo impedimento, di qualsiasi natura, a svolgere le funzioni, protratto per sei mesi consecutivi. Per il Presidente e i Vice Presidenti la decadenza è deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso al Collegio di riesame.
- 8. Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico.
- 9. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema; facoltà del Collegio speciale dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
- 10. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa, elezioni suppletive in Consiglio Generale per la ricomposizione del Consiglio di Presidenza; in tutti gli altri organi possibilità di subentro del primo dei non eletti, oppure di cooptazione mediante votazione, oppure ancora seggio vacante; in caso di subentro, a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.
- 11. Modalità elettive: è modalità preferenziale la raccolta di nominativi per formazione liste: autocandidature o indicazioni espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri.
- 12. Esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti disposta dal Collegio speciale dei Probiviri; possibile ricorso al Collegio di riesame.

- 13. Inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. È compito del Presidente attivare ogni azione organizzativa per promuovere e realizzare il raggiungimento di tale obiettivo. In caso di oggettiva e verificata impossibilità, il numero dei candidati deve essere almeno pari a quello dei seggi da ricoprire. Tale risultato può essere raggiunto, ove possibile, con una riduzione proporzionale del numero degli eligendi, ovvero mediante la predisposizione di una lista aperta con possibilità per ciascun votante di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte, sempre nel rispetto del numero massimo ammesso.
- 14. In caso di raccolta di un numero di candidature superiore ai seggi, Il numero di preferenze deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire: sono possibili previsioni diversificate per i singoli organi ma il numero di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi.
- 15. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda di voto.
- 16. Fatto salvo quanto specificamente disposto all'articolo 17 dello Statuto per l'elezione del Presidente dell'Associazione, per ogni altra elezione nel caso di parità di preferenze si procede al ballottaggio nella stessa riunione o, se necessario, una seconda volta in una riunione successiva. Dopo il secondo ballottaggio inutilmente esperito, la proposta si intende respinta.

XIII.

(Art. 28 - Modifiche statutarie, scioglimento)

- 1. Su proposta del Consiglio Generale il Presidente può indire un referendum per apportare modifiche statutarie. A tal fine deve essere comunicata a tutti gli Associati aventi diritto (Soci effettivi e Soci ordinari di territorio) l'indizione, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dello scrutinio; la comunicazione deve contenere una relazione illustrativa sulle modifiche statutarie sottoposte a referendum ed i quesiti referendari formulati in modo chiaro e semplice per consentire l'espressione di voto attraverso risposte affermative o negative.
- 2. Devono essere nominati due scrutatori.
- 3. Tra la data di indizione e lo scrutinio devono intercorrere almeno 20 giorni.
- 4. Ciascun Socio dispone dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea. Per l'approvazione delle modifiche occorrono i medesimi quorum previsti per il corrispondente voto assembleare (art. 28, comma 1 dello Statuto).
- 5. Il referendum per lo scioglimento dell'Associazione si svolge con le medesime modalità del referendum per modifiche statutarie, con il quorum deliberativo previsto in Statuto (art. 28, comma 6).